



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot. n. 19527/DG

Cagliari, 21.12.2006

Comunicazione trasmessa solo via fax SOSTITUISCE L'ORIGINALE Ai sensi dell'art. 6 comma 2, L. 412/1991
--

> Ai Comuni della Sardegna
LORO SEDI

Oggetto: Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale nelle zone a destinazione agricola. Attività agricole nella fascia costiera (art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale).

In relazione ai numerosi quesiti posti in merito alle possibilità consentite nelle zone a destinazione agricola nella fascia costiera, si specifica quanto segue:

- l'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale pone un divieto di carattere generale per la realizzazione, all'interno della fascia costiera di cui all'art. 19 delle stesse N.T.A., degli interventi di trasformazione del suolo ad eccezione di quelli elencati all'art. 12 che, per quanto riguarda le aree agricole, sono riconducibili alle opere direttamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi (vedi comma 1, lett. c.) dell'art. 12);
- tale previsione, operante "salvo l'applicazione di diverse disposizioni previste dal presente P.P.R." (vedi art. 12, comma 1), appare comunque integrata in combinato disposto dall'art. 83, laddove per gli imprenditori e le aziende agricole è consentita la costruzione di nuovi edifici indispensabili alla costruzione del fondo ed alle attrezzature necessarie per le attività aziendali, compresa l'abitazione dell'imprenditore o dei soggetti che esercitano le attività, secondo le prescrizioni delle direttive agricole approvate con D.P.G.R. n. 228/1994;
- lo stesso art. 83 precisa inoltre che nella fascia costiera possono essere autorizzate anche eventuali residenze, purchè ne venga dimostrata l'indispensabile esigenza per la conduzione dell'attività agricola esercitata, da accertarsi mediante lo strumento dell'intesa previsto dall'art. 11, lettera c); con ciò implicitamente ammettendo – e a maggior ragione – la realizzazione di strutture e volumi tecnici al servizio dell'azienda cui attiene la predetta residenza;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

- attraverso le prescrizioni citate il legislatore non ha quindi voluto penalizzare l'attività agricola neppure nella fascia costiera, se effettivamente e concretamente esercitata attraverso le forme espressamente previste dal richiamato art. 83, ammettendo, negli altri casi (come, ad esempio, la mancanza del requisito di imprenditore agricolo o la dimensione minima del fondo), le strutture di appoggio non residenziali previsti dal 1° comma, lettera b), legate alle attività agricole e, in mancanza di tali requisiti, gli interventi che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, comma 1-punto a) e 12, comma 1-punto c).

Il Direttore Generale

F.to Ing. Paola Lucia Cannas